

- 2) Se l'articolo 69 della direttiva 2006/112/CE non osti ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, dell'u.p.t.u., la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:
- a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa, da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;
 - b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;
 - c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise,
- interpretata nel senso che i succitati importi non costituiscono acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE.
- 3) Se gli acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, non versati entro i termini, cessino di esistere giuridicamente alla scadenza del periodo d'imposta per il quale avrebbero dovuti essere versati.

(¹) GU 2006, L 347, pag. 1.

(²) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2016, n. 710, e successive modifiche; in prosieguo: l'«u.p.t.u.»).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 27 novembre 2019 – SC/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(Causa C-866/19)

(2020/C 61/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice de Sąd Najwyższy I rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: SC

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (¹) debba essere interpretato nel senso che l'istituzione competente:

- a) tiene conto – conformemente al diritto nazionale – dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo della somma dei periodi contributivi maturati in base al diritto nazionale e alla legislazione di altri Stati membri, tanto per determinare l'importo teorico [punto i)], quanto per determinare l'importo effettivo della prestazione [punto ii)]; oppure

- b) tiene conto – conformemente al diritto nazionale – dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo della somma dei periodi contributivi maturati in base al diritto nazionale e alla legislazione di altri Stati membri, solo per determinare l'importo teorico [punto i)], ma non per determinare l'importo effettivo della prestazione [lettera ii)]; oppure
- c) nel calcolare la soglia dei periodi non contributivi prevista dal diritto nazionale, non tiene conto dei periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro, né per determinare l'importo teorico [lettera i)], né per determinare l'importo effettivo della prestazione [lettera ii)].

(¹) GU 2004, L 166, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 10 dicembre 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-903/19)

(2020/C 61/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: DQ

Resistenti: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questione pregiudiziale

Se il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII del regolamento relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti (¹), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (²), sia riservato solo ai funzionari e agli agenti contrattuali assegnati per la prima volta presso un'amministrazione nazionale dopo essere stati assunti come funzionari, agenti contrattuali o agenti temporanei in un'istituzione dell'Unione europea, oppure se sia altresì accessibile ai funzionari e agli agenti contrattuali che rientrano in servizio presso un'amministrazione nazionale dopo aver esercitato talune funzioni presso un'istituzione dell'Unione europea ed essere stati, durante tale periodo, collocati in aspettativa o in congedo per motivi personali.

(¹) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU 1968, L 56, pag. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1).